

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Avellino – **Decreto Dirigenziale n. 135 del 1 luglio 2010 – Conferenza di Servizi art.12 d.lgs.n.387/2003 e D.G.R. n.460/2004 – Opere connesse all'impianto fotovoltaico da 4.9 MW ubicato nel Comune di Caposele (AV) – (Pratica G.C. 1716 - 140/R) – Proponente: Societa' AN. IS. w.p. - Aniello Isernia – - Parere idraulico ai sensi dell'art.93 del R.D. 25/07/1904 n.523 e approvazione schema di concessione – Nulla osta ai sensi dell'art.113 del T.U. 11/12/1933 n.1775**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO:

- che la Società AN. IS. w. p., con nota del 10/11/08 acquisita agli atti di questo Settore in data 20/11/08 prot. n. 0971286, ha trasmesso una copia degli elaborati progettuali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 4,9 MW in agro di Caposele (AV), con la procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03;
- che la Giunta Regionale della Campania - Settore Regolazione dei Mercati, Autorità procedente ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29/12/2003 n. 387 e della D.G.R. 19/03/2004 n. 460, con note prot. n. 261053 del 23/03/2010 e prot. n. 466708 del 28/05/2010 ha indetto rispettivamente per i gg. 21/04/2010 e 10/06/2010 la Conferenza di Servizi per acquisire i pareri, assensi, nulla-osta degli Enti, a vario titolo competenti ad esprimersi sul progetto proposto dalla Società AN. IS. w. p. riguardante la realizzazione predetto impianto fotovoltaico;
- che questo Settore, con note prot. n. 206780 del 10/03/2009 e prot. n. 346045 del 20/04/2010, ha chiesto alla predetta Società le integrazioni degli atti progettuali per le valutazioni di competenza;
- che la Società AN. IS. w. p. ha trasmesso le integrazioni con nota del 12/03/2010, acquisita in pari data al prot. reg. n. 224861, e con nota del 07/06/2010, acquisita al prot. reg. 490498 del 07/06/2010;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria resa dal Responsabile del procedimento e acquisita agli atti con prot. n. RI 565 del 09/06/2010, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- che per le valutazioni di cui al T.U. n. 1775/1933 e R.D. n. 523/1904, il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
 -  un cavidotto di circa ml 5300, per il vettoriamento dell'energia elettrica dalla cabina elettrica di trasformazione BT/MT alla sottostazione ENEL ubicata in località Ponte Sele del comune di Calabritto (AV);
 -  n. 5 attraversamenti fluviali con cavidotto allocato in tubo di protezione in acciaio staffato a ponti esistenti così distinti: n. 2 sul vallone "Pasano" tra i mappali 26 del foglio 12 di Caposele (AV) e 187 del foglio 9 di Calabritto (AV), nonché tra i mappali 47 e 120 del foglio 9 di Calabritto; n. 1 sul vallone "Della Rogna" tra i mappali 35 del foglio 18 e 15 del foglio 12 di Caposele (AV); n. 1 sul vallone "Limitone" tra i mappali 24 – 26 del foglio 12 di Caposele; n. 1 sul vallone "Lago" tra i mappali 160 e 161 del foglio 8 e 107 del foglio 9 di Calabritto;
 -  apposizione di un tubo di scarico delle acque piovane provenienti dai canali di gronda posti alla base delle stringhe dei pannelli fotovoltaici, in sponda destra del vallone "Rogna" in corrispondenza del mappale 26 del foglio 18 di Caposele;

CONSIDERATO:

- che per il combinato disposto dell'art. 35, 10° comma, della L.R. 26/07/2002, n. 15, e del D.P.G.R.C. 20/10/2000, n. 5154, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV (T.U. 1775/1933), continuano ad

essere svolte dalla Giunta Regionale della Campania per mezzo dei Settori Provinciali del Genio Civile;

- che ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003, l'impianto fotovoltaico nonché le opere e le infrastrutture ad esso connesse, sono soggetti ad autorizzazione unica da rilasciarsi a cura del Settore Regolazione dei Mercati a seguito di Conferenza di Servizi;
- che la natura demaniale dei valloni "Della Rogna" "Limitone" "Pasano" "Lago" "Rogna" configura la competenza di questo Settore sulla valutazione della compatibilità idraulica dell'intervento proposto ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904;

PRESO ATTO:

- che la Società AN. IS. w. p. di Aniello Isernia ha prodotto il certificato di iscrizione alla Camera dell'Industria e del Commercio dell'Ostwurttemberg – Heidenheim (D) del 17/05/2010 e certificato dell'Ufficio delle Finanze di Schwabisch Gmund n. 83219/40806 SG: 4/41 del 01/06/2010, entrambi con allegate le traduzioni in italiano;

RITENUTO:

- che per la costruzione delle linee elettriche, della lunghezza complessiva di circa ml 5300 la Società AN. IS. w. p., ai sensi delle delibere della Giunta Regionale della Campania n° 2694/1995, n° 7637/1995 e n° 5363/1996, deve corrispondere alla Regione Campania le spese di istruttoria, vigilanza e collaudo, per l'importo complessivo pari ad € 1694,10 (milleseicentonovantaquattro/10) salvo conguaglio, suddiviso in tre tranches, di cui la prima rata è di € 429,71 (quattrocentoventinove/71), la seconda è di € 520,63 (cinquecentoventi/63);
- che gli attraversamenti del caviodotto e l'apposizione del tubo di scarico delle acque piovane in sponda destra del vallone "Rogna" occupano stabilmente aree del demanio fluviale, per cui sono soggetti al rilascio della concessione a titolo oneroso con obbligo di versamento del canone a decorrere dalla stipula della relativa concessione;
- che le opere di attraversamento dei valloni "Della Rogna" "Limitone" "Pasano" "Lago" non interferiscono con la sezione di deflusso dei corsi d'acqua, le opere di difesa spondale previste in corrispondenza dell'immissione nell'alveo del vallone "Rogna" sono rispondenti ai vigenti criteri di compatibilità idraulica;
- che, pertanto, la tipologia dei lavori previsti non trova divieto nelle norme del R.D. n. 523 del 25/07/1904;

VISTO:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- il T.U. 11/12/1933 n. 1775;
- la L. 07/08/1990 n. 241 ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11 del 04/07/1991;
- le delibere di G.R. n. 2694 del 12/05/1995, n. 7637 del 4/12/1995 e n. 5363 del 12/07/1996;
- la Delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- la Delibera di G.R. n. 5784 del 28/10/2000;
- la Delibera di G.R. n. 3466 del 3/6/2000;
- l'art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 35 c. 10 della L.R. n. 15 del 26/07/2002;
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- la L.R. n. 2 del 21/01/2010.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente, per le motivazioni di cui innanzi, che qui si intendono integralmente riportate,

DECRETA

1. di rilasciare alla Società AN. IS. w. p. di Aniello Isernia - P. IVA 42 876 059 114 - con sede in Germania - 73525 Schwabisch Gmund Unterm Bush, 1:

nulla osta, ai sensi dell'art. 113 del T.U. 1775/1933, per la costruzione della linea elettrica a MT di interconnessione del campo fotovoltaico, ubicato in Caposele (AV), alla sottostazione punto di consegna ENEL, ubicata in Calabritto (AV) alla località Ponte Sele,

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore e nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale variante al progetto, dovrà essere sottoposta all'esame di questo Settore;
- b) il presente parere è rilasciato con obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti, interpellati ai sensi dell'art. 120 del citato R.D. n. 1775/1933;
- c) la Società AN. IS. w. p., o suo avente causa, assume la piena responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione ed esercizio della linea elettrica in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento a cavidotti, impianti e infrastrutture di altre Società e/o Enti;
- d) alla società Società AN. IS. w. p. è fatto obbligo di comunicare per iscritto al Settore del Genio Civile l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- e) la Società AN. IS. w. p. dovrà far pervenire al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento del nulla osta, l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 429,71 (quattrocentoventinove/71), quale primo acconto delle spese di istruttoria, vigilanza e collaudo elettrico; il secondo acconto, di importo pari ad € 520,63 (cinquecentoventi/63) dovrà essere versato all'inizio dei lavori; l'importo della rata di saldo, verrà quantificato, a congruaggio, prima del collaudo dell'impianto elettrico. I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: versamento su c/c postale n. 21965181 intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli", riportando nella causale la dicitura: Spese di istruttoria, vigilanza, controlli e collaudo elettrico - codice tariffa 1502 - e numero pratica (G.C. 1716 - 140/R).

2. di rilasciare alla Società AN. IS. w. p. - P. IVA 42 876 059 114, con sede 73525 Schwabisch Gmund Unterm Bush, 1 - Germania (di seguito anche Concessionario):

parere favorevole ai fini idraulici, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523, per l'apposizione di un tubo di scarico delle acque piovane in destra del vallone "Rogna", in corrispondenza del mappale 26 del foglio 18 di Caposele e per la realizzazione di n. 5 attraversamenti fluviali con cavidotto allocato in tubo di protezione in acciaio staffato a ponti esistenti così distinti: n. 2 sul vallone "Pasano" tra i mappali 26 del foglio 12 di Caposele (AV) e 187 del foglio 9 di Calabritto (AV), nonché tra i mappali 47 e 120 del foglio 9 di Calabritto; n. 1 sul vallone "Della Rogna" tra i mappali 35 del foglio 18 e 15 del foglio 12 di Caposele (AV); n. 1 sul vallone "Limitone" tra i mappali 24 - 26 del foglio 12 di Caposele; n. 1 sul vallone "Lago" tra i mappali 160 e 161 del foglio 8 e 107 del foglio 9 di Calabritto,

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) la presente autorizzazione è limitata all'esecuzione delle opere ricadenti nell'area di proprietà del demanio e relative fasce di pertinenza idraulica;
- b) le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore, nonché alle prescrizioni e condizioni dettate dalle Autorità ed Enti terzi interessati. Eventuali varianti al progetto approvato, se rilevanti sotto il profilo idraulico, dovranno essere sottoposte a nuova approvazione del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino;
- c) il tubo in acciaio posto a protezione del cavidotto non dovrà mai interferire con la luce netta del ponte, anche in caso di rifacimento dello stesso manufatto per motivi statici e/o idraulici;
- d) in corrispondenza dell'apposizione del tubo di scarico delle acque piovane nell'alveo del vallone "Rogna", il terzo ordine di gabbioni in elevazione deve essere prolungato di m 2,00 a valle del

salto;

- e) le opere di difesa spondale previste sul vallone "Rogna" devono raccordarsi omogeneamente alle sponde naturali, ai manufatti esistenti ed a farsi, senza costituire ostacolo al regime idraulico del corso d'acqua;
 - f) gli interventi sui corsi d'acqua dovranno essere realizzati secondo i buoni criteri idraulici, non dovranno danneggiare o indebolire le sponde, l'alveo ed i manufatti presenti;
 - g) durante l'esecuzione dei lavori la società Società AN. IS. w. p. dovrà adottare tutte le cautele per garantire il libero deflusso delle acque e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che temporaneamente stazionanti in cantiere potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
 - h) le opere dovranno essere eseguite, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione, con obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
 - i) il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia, di opere idrauliche, di bonifica, di acque pubbliche, anche se non specificate nel presente parere idraulico;
 - j) l'Amministrazione Regionale si riserva di revocare la concessione idraulica per motivi di pubblico interesse o per esigenze tecnico idrauliche, senza che per ciò spetti alcun risarcimento alla società Società AN. IS. w. p.;
 - k) la Società AN. IS. w. p. dovrà effettuare, a proprie spese, il monitoraggio delle opere, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ricadenti in area demaniale e di pertinenza idraulica dovranno essere autorizzati dal Settore del Genio Civile di Avellino;
 - l) le opere saranno eseguite e mantenute a rischio e pericolo della Società AN. IS. w. p., o suo avente causa, per cui l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
 - m) vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali e il presente parere non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie;
 - n) il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedano, come per legge dovrà chiedere l'autorizzazione sismica a questo Settore ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983, n. 9 come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009;
 - o) la Società AN. IS. w. p., o avente causa, è tenuta ad acquisire l'autorizzazione allo scarico e sulla qualità delle acque da rilasciarsi a cura della Provincia di Avellino;
3. di approvare lo schema di concessione ai fini idraulici che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'accesso in alveo per la realizzazione delle opere, nonché all'occupazione dei terreni demaniali, per tutta la durata della concessione medesima;
4. di precisare che, all'atto della stipula, il Concessionario dovrà esibire le ricevute di versamento del canone relativo all'anno in corso e della cauzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a) in via telematica, a norma di procedura:
- alla Segreteria di Giunta;
 - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

- al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;

b) in via telematica, per competenza:

- al Settore Regolazione dei Mercati;

c) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:

- alla Società AN. IS. w. p.;
- al Comune di Caposele – Ufficio Tecnico;
- al Comune di Calabritto – Ufficio Tecnico;
- all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania – Napoli
- alla Provincia di Avellino – Settore Acque.

Il Dirigente
Dr. Geol. Giuseppe Travìa



REGIONE CAMPANIA

AREA GENERALE COORDINAMENTO LL.PP. SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

REP. N. del

Oggetto: Decreto Dirigenziale n. del

R.D. 25 luglio 1904 n. 523. Autorizzazione per apposizione di tubo di scarico delle acque piovane nel vallone “Rogna” e per la realizzazione di n. 5 attraversamenti fluviali con cavidotto allocato in tubazione in acciaio staffata a ponti esistenti, di cui: n. 2 sul vallone “Pasano”, n. 1 sul vallone “Della Rogna”, n. 1 sul vallone “Limitone”, n. 1 sul vallone “Lago”, in agro dei Comuni di Caposele e di Calabritto (AV), opere connesse all’impianto fotovoltaico da 4,9 MW ubicato nel Comune di Caposele (AV).

Prat. G.C. 1716 - 140/R

Proponente: Società AN. IS. w. p. di Aniello Isernia -

ATTO DI CONCESSIONE

L’anno duemiladieci il giorno (....) del mese di, alle ore nella sede del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino dell’Area G.C.LL.PP., sita in Avellino alla via Roma 1, al piano 1°,

premesso che:

- la Società AN. IS. w. p. di Aniello Isernia con sede in Germania - 73525 Schwabisch Gmund Unterm Bush, 1, con nota del 10/11/08, acquisita prot. reg. n. 0971286 del 20/11/08, e con successive integrazioni, nota del 12/03/2010 acquisita in pari data al prot. reg. n. 224861 e nota del 07/06/2010 acquisita al prot. reg. 490498 del 07/06/2010, ha trasmesso gli atti progettuali per apposizione di un tubo di scarico delle acque piovane nel vallone “Rogna” e per la realizzazione di n. 5 attraversamenti fluviali con cavidotto allocato in tubazione in acciaio staffata a ponti esistenti, di cui: n. 2 sul vallone “Pasano”, n. 1 sul vallone “Della Rogna”, n. 1 sul vallone “Limitone”, n. 1 sul vallone “Lago”, in agro dei Comuni di Caposele e di Calabritto (AV), opere connesse all’impianto fotovoltaico da 4,9 MW ubicato nel Comune di Caposele (AV);

- questo Settore, con D.D. n. del, ha rilasciato parere favorevole ai fini idraulici per la realizzazione del predetto attraversamento, ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- il Settore Regolazione dei Mercati della Regione Campania – Napoli, con D.D. n. del, ha rilasciato l’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse, ai sensi del D. Lg.vo 29/12/2003 n. 387 s.m.i. e della D.G.R. 19/03/2004 n. 460;

La Regione Campania, C.F. 80011990639, in seguito denominata anche Regione, nella persona del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, Dr. Geol. Giuseppe Travia nato a Reggio Calabria il 12/02/1962, C.F. TRV GPP 62B12 H224H,

e

la Società AN. IS. w. p. di Aniello Isernia - P. IVA 42 876 059 114 - con sede in Germania - 73525 Schwabisch Gmund Unterm Bush, 1, di seguito denominata anche Concessionario, nella persona del sig. C.F., nato a il, nella qualità di rappresentante della Società, con il presente atto stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Generalità

Il presente atto disciplina il rapporto di concessione idraulica intercorrente tra la Regione Campania e la Società AN. IS. w. p..

La premessa è parte integrante della concessione.

Art. 2 – Domicilio del Concessionario

La Società AN. IS. w. p. elegge il proprio domicilio presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto in Germania - 73525 Schwabisch Gmund Unterm Bush 1, con l’obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.

Art. 3 – Oggetto e durata della concessione

La Regione Campania concede alla Società AN. IS. w. p., per anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente atto, l’utilizzo dell’aree demaniali impegnate dal tubo di scarico delle acque piovane nell’alveo del vallone “Rogna”, in corrispondenza del mappale 26 del foglio 18 di Caposele, nonché da n. 5 attraversamenti fluviali con cavidotto allocato in tubo di protezione in acciaio staffato a ponti esistenti così distinti: n. 2 sul vallone “Pasano” tra i mappali 26 del foglio 12 di Caposele (AV) e 187 del foglio 9 di Calabritto (AV), nonché tra i mappali 47 e 120 del foglio 9 di Calabritto; n. 1 sul vallone “Della Rogna” tra i mappali 35 del foglio 18 e 15 del foglio 12 di Caposele (AV); n. 1 sul vallone “Limitone” tra i mappali 24 – 26 del foglio 12 di Caposele; n. 1 sul vallone “Lago” tra i mappali 160 e 161 del foglio 8 e 107 del foglio 9 di Calabritto.

Art. 4 – Definizione e pagamento del canone

Il Concessionario, o suo avente causa, per l’occupazione dell’aree demaniali sopra descritte, pagherà alla Regione Campania un canone annuo complessivo di € 818,10 (ottocentodiciotto/10), così distinto:

- canone annuo pari ad € 743,70 (settecentoquarantatre/70)
 - imposta regionale del 10% pari ad € 74,40 (settantaquattro/40)
- (art. 2 L. n. 281/70 e art.7 L.R. n. 1/72)

da versare anticipatamente entro il mese di gennaio di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa n. 1520, specificando la causale del versamento “Area 15 Settore 06 – Annualità di canone anticipato per n. 5 attraversamenti con linea elettrica e apposizione tubo di scarico di acque piovane. Pratica n. G.C. 1716 - 140/R.

La ricevuta in originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Avellino entro dieci giorni dalla data del versamento.

L’importo del canone è calcolato in base alla superficie occupata ed al suo utilizzo ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l’aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell’anno precedente.

Art. 5 – Deposito cauzionale

Il Concessionario è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero per complessivi € 1636,20 (milleseicentotrentasei/20), pari a n. 2 annualità dei canone. L’importo verrà versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa n. 1521, specificando la causale di versamento “Area 15 Settore 06 deposito cauzionale per n. 5 attraversamenti con linea elettrica e apposizione tubo di scarico di acque piovane. Pratica n. G.C. 1716 - 140/R.

Art. 6 – Estinzione e rinnovo

La concessione si estingue per scadenza del termine o per rinuncia dell’interessato.

E’ possibile il rinnovo della concessione, a meno di motivi ostativi, a condizione che il Concessionario produca, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza della stessa, formale richiesta indirizzata alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Avellino.

E’ escluso il rinnovo tacito. L’occupazione dell’area demaniale che si protragga oltre la scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di rinnovo, è assimilata, ad ogni effetto di legge, all’occupazione in assenza assoluta di titolo.

Art. 7 – Decadenza, sospensione e revoca

Costituiscono motivi di decadenza della concessione:

- inadempimento grave e reiterato ad oneri assunti col presente atto e/o ad obblighi stabiliti dalle leggi;
- sub-concessione a terzi;
- mancato pagamento del canone;
- mancata osservanza degli adempimenti di cui al decreto di autorizzazione idraulica.

La Regione Campania si riserva il diritto di sospendere la concessione, in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d’acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse.

La Regione può, inoltre, procedere unilateralmente, con il termine di preavviso di sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di pubblico interesse.

Nei casi di revoca o sospensione il Concessionario riceverà preavviso dell'emissione del provvedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza che lo stesso possa pretendere danni o restituzioni sia pure parziali del corrispettivo, sia che la concessione duri fino alla prevista scadenza, sia che si risolva prima di tale data.

Art. 8 – Responsabilità nei confronti dei terzi

La Regione è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni conseguenti all'esecuzione delle opere, la mancata manutenzione delle stesse e relativa vigilanza nonché per danni cagionati a terzi, per rovina delle opere in dipendenza di nubifragi, piene alluvionali o altro.

Art. 9 – Atti connessi

Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati progettuali, presentati a corredo dell'istanza del 10/11/08 inoltrata dalla Società AN. IS. w. p. di Aniello Isernia, nonché le integrazioni ad essa prodotte, che per patto espresso non si allegano.

Art. 10 – Spese di registrazione

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la registrazione del presente atto, di bollo ed eventuali imposte e tasse se dovute.

Art. 11 – Autorizzazione idraulica e accesso in alveo

Con la presente Concessione si autorizza l'utilizzo dell'aree demaniali, con l'obbligo del Concessionario di osservanza, oltre che delle norme contenute nel presente atto, delle condizioni e prescrizioni tecniche specifiche emanate con il Decreto Dirigenziale in oggetto, che qui si richiamano a costituire parte integrante e sostanziale.

Art. 12 – Foro competente

Per eventuali controversie scaturenti dal rispetto del presente atto il foro competente è il Tribunale di Napoli.

Del che è il presente, il quale consta di n. 4 facciate inclusa la presente e viene sottoscritto in n. 3 originali dai costituiti qui in calce e a margine delle facciate precedenti.

Il Concessionario
Società AN. IS. w. p.

Per la Regione
Il Dirigente
Dr. Geol. Giuseppe Travia